

### **Roberto DI BELLA, Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale (estratto in occasione della prima TV del film RAI "Liberi di scegliere")**

In occasione della **prima TV del film RAI "Liberi di scegliere"** (22.1.2019) – tratto dall'omonimo **protocollo sottoscritto in data 1.7.2017 presso il Ministero della giustizia** di cui al c.d. **metodo "Di Bella"** (volto alla tutela dei minori provenienti o inseriti in contesti familiari di criminalità organizzata) ed esposto nel volume **FILIPPELLI** (a cura di) *Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale*, II ed. Diritto Avanzato, Milano, 2017 (con indirizzo di saluto del Presidente del Senato **Pietro GRASSO** e contributi, oltre che di **Roberto DI BELLA**, tra gli altri, del Procuratore Nazionale Antimafia **Federico CAFIERO DE RAHO** e del Sottosegretario di Stato alla giustizia **Cosimo FERRI**) – si propone estratto del contributo di **Roberto DI BELLA** (Presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria) contenuto nel citato volume.

#### **Roberto Di Bella**

Presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria

Estratto del contributo dell'Autore contenuto nel volume

FILIPPELLI (a cura di) *Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale*, II ed., Diritto Avanzato, Milano, 2017

(...)

Le "famiglie" si assicurano il potere sul territorio grazie alla continuità generazionale: è un fenomeno, quello dei minori c.d. di 'ndrangheta, ovvero della trasmissione di cultura mafiosa da padre in figlio, endemico, talvolta sommerso, che per troppo tempo è stato sottovalutato.

Tale considerazione e l'esperienza segnalata hanno indotto ad un'attenta riflessione tutti noi operatori della giustizia minorile, rafforzandoci nella convinzione che bisogna censurare i modelli educativi deteriori mafiosi, nei casi in cui sia messo a repentaglio il corretto sviluppo psico-fisico dei figli minori, nello stesso modo con cui si interviene nei confronti di altri genitori violenti o maltrattanti o che abbiano problemi di alcolismo o tossicodipendenza.

Pertanto, con l'obiettivo di interrompere questa spirale perversa, negli ultimi tre anni abbiamo mutato orientamento giurisprudenziale intervenendo con diversi provvedimenti civili di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale (ai sensi degli artt. 330 e ss. del codice civile) e allontanamento dei minori dal nucleo familiare. Tali misure non sono mai adottate in via preventiva, ma solo nei casi in cui il metodo educativo mafioso arrechi un concreto pregiudizio all'integrità psico-fisica dei minori: ad esempio, nei casi di indottrinamento malavitoso o addirittura di coinvolgimento dei giovani negli affari illeciti del sodalizio criminale, nei casi in cui i ragazzi iniziano a commettere una serie di reati sintomatici di un'inarrestabile progressione criminosa o nelle situazioni di rischio – per l'incolumità psico-fisica dei minori – connesse alle sanguinose faide tra 'ndrine.

Tali provvedimenti – che nei casi più gravi hanno comportato il temporaneo allontanamento dalla Regione Calabria dei minori e il loro inserimento in case-famiglia o in famiglie di volontari – si prefiggono l'obiettivo di fornire agli sfortunati ragazzi delle 'ndrine adeguate tutele per una regolare crescita psico-fisica e, nel contempo, l'opportunità di sperimentare orizzonti sociali, culturali, psicologici e affettivi alternativi al contesto di provenienza, nella speranza di sottrarli ad un destino inesorabile di morte o carcerazione.

In altri termini, i provvedimenti si propongono l'obiettivo di far intravedere a questi ragazzi l'esistenza di un mondo diverso, nella speranza di riuscire ad operare le infiltrazioni culturali necessarie per renderli liberi di scegliere – una volta raggiunta la maggiore età – il loro destino e affrancarsi dalle orme parentali.

La volontà di scegliere strade alternative a quelle di 'ndrangheta non è neppure presa in considerazione: l'alternativa non esiste perché non si conosce! È triste affermarlo, ma se un ragazzo proviene da un piccolo paese come San Luca, Platì, Bovalino, Africo e tutti i familiari sono intrisi di cultura mafiosa, non c'è nessuno in grado di indicargli la corretta strada educativa. Addirittura, l'appartenenza alla 'ndrangheta non è percepita come disvalore, è un *habitus* psicologico perché è intrinseca all'educazione e alla tradizione familiare.

Ovviamente, questa linea di indirizzo giurisprudenziale ha esposto e espone il Tribunale a facili critiche, talvolta pregiudiziali o strumentali: si è detto che deportiamo i minori, che facciamo confische di figli.

Nulla di tutto questo!

I provvedimenti adottati non hanno una logica punitiva e non sono contro le "famiglie", ma sono emessi a tutela dei ragazzi e, in ogni caso, cessano di avere efficacia al diciottesimo anno di età o al compimento del percorso di messa alla prova nel processo penale. Inoltre, si consentono i contatti e si cercano alleanze con i familiari che decidono di accettare il percorso rieducativo o mostrano segnali di resipiscenza, mentre con gli altri – ovvero, con quelli irriducibili – si modulano adeguate modalità relazionali.

Dal punto di vista della cornice giuridica, voglio assicurare che non siamo avventurieri del diritto, ma ci muoviamo nell'ambito di un solido quadro normativo, costituzionale e internazionale pattizio.

La copertura costituzionale è, innanzitutto, assicurata dall'art. 2 (*"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"*), dall'art. 30 Cost. (*"È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli"*, ma *"nei casi di incapacità dei genitori, la legge prevede a che siano assolti i loro compiti"*), e ancora dall'art. 31, comma secondo, Cost. (*"La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo"*), secondo cui è preciso compito dello Stato – e delle proprie diramazioni istituzionali – proteggere l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, e intervenire a tutela dell'integrità fisica e sociale dei minori, mediante interventi volti alla salvaguardia di reali opportunità esistenziali che consentano un'effettiva integrazione (o reintegrazione) nel tessuto sociale, mediante il ripristino di valori collettivi condivisi.

Quanto alla normativa pattizia internazionale, assoluto rilievo riveste – tra le altre – la Convenzione sui diritti del fanciullo siglata a New York nel 1989, ratificata dall'Italia con la Legge n. 176 del 1991, che tra l'altro ha statuito: *"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"* (art. 3, comma 1), che può comportare *"la separazione dai suoi genitori quando maltrattano o trascurano il fanciullo"* (art. 9), la cui *"educazione deve avere come finalità il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite (...) dei valori nazionali del paese nel quale vive e deve essere idonea a preparare il fanciullo ad assumere la responsabilità della"*

*vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza (...).(art. 29)" .*

In sintesi, benché le fonti internazionali e nazionali statuiscano a favore del minore il diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia, è altresì vero che esse consentano la separazione dai genitori – ancorché temporanea – allorquando “è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo.”

Detto altrimenti, il diritto del minore a vivere all’interno della sua famiglia ed essere educato dai suoi genitori non può considerarsi assoluto, ma deve essere bilanciato con altro diritto, ugualmente fondamentale, ovvero quello di ricevere un’educazione responsabile e responsabilizzante che lo preservi dai rischi connessi alla trasgressione dei valori condivisi.

I primi risultati, parziali, dei provvedimenti emessi (circa una ventina) negli anni tre anni sono assolutamente incoraggianti.

Nei diversi casi trattati – alcuni dei quali hanno imposto l’allontanamento provvisorio dal degradato contesto familiare – si sono già avuti apprezzabili esiti.

I minori hanno ripreso la frequenza scolastica prima interrotta, hanno svolto le attività socialmente utili e seguito i percorsi di educazione alla legalità organizzati dagli operatori dei servizi minorili, talvolta in collaborazione con altri magistrati del distretto, con rappresentanti delle forze dell’ordine e con alcuni volontari (psicologi, educatori etc.) di associazioni impegnate nel contrasto ai valori deteriori della criminalità organizzata: in sostanza, i ragazzi trattati hanno dimostrato di possedere delle potenzialità compresse dal deleterio ambito di provenienza.

(...)